



COMUNE DI BELCASTRO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Piazza San Tommaso d'Aquino, 1 - 88050 Belcastro. Tel. 0961/932090 - Fax 0961/932189

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NR. 2 Del 03.04.2024	OGGETTO: approvazione aliquote Imu anno 2024- Conferma
-----------------------------	---

L'Anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **tre** del mese di **Aprile** alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo Poerio, Sede Municipale, riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale, in **PRIMA** convocazione di sessione ordinaria, partecipata a termine di legge, ai Signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
ANTONIO TORCHIA - Sindaco	x	
STEFANO MARCHIO – Vice sindaco	x	
LUIGI SCARPINO -Assessore	x	
TOMMASO MAZZA	x	
LUIGI ROCCA	x	
MASSIMO GUALTIERI	x	
FERNANDO LEONE		x
VINCENZO FOLINO	x	
SEVERINO CIACCIO		x
GUALTIERI LUCA		x
PISANO CHRISTIAN		x
Totale	7	4

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Fausto Ferrazzo

Presiede la seduta il Sindaco, Antonio TORCHIA, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
 - il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento

e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/05/2023 sono state approvate le aliquote Imu per l'anno 2023 per come di seguito specificate:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;

- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) terreni agricoli ESENTI;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) detrazione abitazione principale € 200,00;

-Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

-Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.e i.;

-Visto lo Statuto Comunale:

-Il regolamento di contabilità

-Visto l'art. 52 D.Lgs 15/12/1997, n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

-Visto il regolamento per la disciplina generale dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.) , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 05/08/2014, in quanto applicabile ai fini dell'attività di accertamento relativa alle annualità di imposta ancora accertabili;

-Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta Municipale sugli Immobili di cui alla L. n. 160/2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.21 del 03.08.2020

-Acquisiti i prescritti pareri da parte dei responsabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.lvo 18/08/2000 n° 267, e s.m.i;

-Visto l'esito della votazione resa ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:

Presenti 7 Votanti 7 Favorevoli 7 Astenuti 0 Contrari 0;

D E L I B E R A

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A) di confermare per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni della nuova imposta municipale propria vigenti per l'anno 2023, per come di seguito elencate:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 6 per mille;**
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 per mille;**
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **Esenti**
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,6 per mille;**
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,6 per mille.**
- 6) terreni agricoli **ESENTI;**
- 7)** fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari **al 10,6 per mille;**
- 8) Detrazione per abitazione principale **€ 200,00;**

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine il consiglio comunale stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare, con votazione separate dal seguente esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

COMUNE DI BELCASTRO
(Provincia di Catanzaro)

OGGETTO: approvazione aliquote Imu anno 2024- Conferma

Ai sensi dell'art.49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data 03.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Amelia Brescia

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 151, del T.U. 18.8.2000,n.267;
Si attesta la copertura finanziaria della spesa che trova capienza

Sul Cap per l'importo di €.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Amelia Brescia

Data 03.04.2024

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to Antonio Torchia

Il Segretario Comunale
f.to Fausto FERRAZZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifico, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo pretorio informatico del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari.

Data _____

Il Responsabile
f.to Giuseppina Riccelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, ultimo comma decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che ne siano stati denunciati vizi di legittimità da parte di 1/5 dei Consiglieri Comunali.

Il Segretario Comunale
f.to Fausto FERRAZZO